



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 03/10/2023

-A TUTTI GLI INTERESSATI-

LORO INDIRIZZI

COMUNICATO

OGGETTO: Statuti Tipo

La Federazione Italiana Scherma, nell'intento di supportare le società affiliate, anche alla luce dell'entrata in vigore della "Riforma dello Sport", nella corretta redazione degli statuti societari, ha richiesto alla Commissione Statuto e Regolamenti di procedere alla rivisitazione dei modelli di statuto, già presenti sul sito federale.

L'iniziativa è stata adottata in considerazione della complessità della materia, dei recenti aggiornamenti normativi e delle implicazioni di natura giuridica e fiscale alla luce del D.Lgs. 36 del 2021 e smi relativamente al riordino delle Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Si allegano al presente comunicato i quattro modelli di Statuti tipo, che rispondono alle differenti tipologie di struttura societaria degli Affiliati alla FIS:

1. Associazione Sportiva Dilettantistica;
2. Società Polisportiva Dilettantistica e relativo regolamento di sezione;
3. Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata;
4. Associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale.

Per quanto concerne lo Statuto tipo delle Asd, si ritiene utile evidenziare che la Commissione Federale ha proposto due differenti opzioni, prevedendo nella prima l'esclusione dell'esercizio del voto per i




soci minorenni e ammettendo, viceversa, nella seconda ammettendo il loro voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le opzioni proposte sono conseguenti alla recente pubblicazione di un parere del Collegio di Garanzia del CONI a seguito di interpello da parte della FIS (vedi allegato).

Si sottolinea inoltre che la riforma pone in capo alle Affiliate l'obbligo di uniformare gli Statuti alle disposizioni del D.lgs 36/2021 entro il 31 dicembre 2023; l'iniziativa federale nasce allo scopo di offrire un supporto orientativo nell'assolvimento di un obbligo cogente ed essenziale per la vita delle associazioni sportive, nella consapevolezza che il corretto espletamento di tali adempimenti sta richiedendo progressivamente competenze specialistiche sempre più evolute.

Con la pubblicazione degli Statuti Tipo, la Federazione auspica che i propri Affiliati possano beneficiare di un supporto utile a elaborare o aggiornare Statuti che risultino conformi alla normativa vigente, tale da costituire una valida guida per quanti intendano costituire una nuova Società di scherma.

Infine, preme rivolgere un caloroso ringraziamento, per il pregevole lavoro svolto, alla Commissione federale "Statuto e Regolamenti" composta da stimati professionisti che, si rammenta, operano a mero titolo onorifico, animati dalla grande passione che li lega al mondo della Scherma nonchè al consulente dello Sportello Fiscale federale Dott. Maurizio Annitto per il supporto dato alla Commissione.


Marco Cannella
Segretario Generale

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

.....

DENOMINAZIONE– SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile la "Associazione Sportiva Dilettantistica.....", per brevità "ASD"

La data di fondazione dell'Associazione risale all'anno

Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali

L'Associazione ha sede legale ine sede operativa in

La durata dell'Associazione è fissata sino al e potrà essere prorogata.

I colori sociali sono

Articolo 3 – Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, dello sport della scherma; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, ed ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate,

L'Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall'autorità governativa, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre gestire, previa delibera del Consiglio direttivo, un posto di somministrazione bevande e alimenti.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Fédération Internationale d'Escrime (F.I.E.) e del Comité International Olympique (C.I.O.) e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.)

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 4 – Associati – Domicilio

4.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e all'osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

4.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

Articolo 5 – Categorie di Associati

5.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) onorari;
- c) sostenitori;
- d) ordinari.

Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati sopra specificate.

Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che, per particolari benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione medesima o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative

Sono sostenitori gli Associati ordinari che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell'Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, a favore dell'Associazione la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato ordinario è acquisita con l'accettazione della domanda di ammissione.

5.2 Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati – Quote di iscrizione e annuali

6.1. Coloro che intendano far parte dell'Associazione quali Associati ordinari, dovranno compilare un'apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che sarà controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo l'eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'esercizio dei diritti dell'associato ordinario, è subordinato al versamento della quota di iscrizione associativa, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno altresì diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno, ove previsto.

6.3. Tutti gli Associati ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10.3.

L'Associato ordinario minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia, l'esercente la responsabilità genitoriale può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

(oppure)

L'Associato ordinario minore di età esercita il diritto di voto in assemblea per il tramite di un esercente la potestà genitoriale (vedi nota in calce).

L'esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.

Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione del consiglio direttivo e della FIS.

Gli Associati onorario, sostenitore e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

L'Associato che svolge attività sportiva dovrà essere tesserato alla FIS.

6.4. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo i casi di trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 - Decadenza

La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa. La qualifica di Associatosi perde nei seguenti casi:

a) morte dell'Associato;

- b) dimissioni dell'Associato onorario o sostenitore;
- c) recesso dell'Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno.....; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato a causa di:
 - (i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;
 - (ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
 - (iii) commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento;
 - (iv) radiazione dell'associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti. E' escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.

Contro l'esclusione può essere interposto appello o all'Assemblea. o al Collegio dei Probiviri, se esistente.

e) L'Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l'Associato potrà chiedere all'Associazione di essere riammesso.

Articolo 8 – Mezzi finanziari

8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 del presente Statuto.

8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e/o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella dell'eventuale Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Tutti i Consiglieri, i Revisori e i Probiviri sono rieleggibili.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea, costituita dagli Associati (maggiorescienze) e in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;

-autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

10.2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha durata dal al di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire una durata diversa dell'esercizio sociale.

Il Presidente potrà altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o dovrà convocarla quando ne facciano richiesta almeno..... degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, pec, fax o telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati onorari, sostenitori e ordinari maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti all'associazione da almeno tre mesi

Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di..... (massimo tre) associato/i.

10.4. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto, anche per le modifiche statutarie.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 17.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 10.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati, i componenti del consiglio direttivo e, ove previsto, i componenti del collegio dei revisori.

10.5. Candidature: l'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almenogiorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero minimo di due membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge. Il Presidente e i componenti del consiglio direttivo, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.

11.2 I Consiglieri eletti eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all'indizione dell'assemblea elettiva per l'elezione del consigliere mancante.

In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente il Vicepresidente sostituito acquisisce tutti i poteri e i doveri riservati al Presidente.

Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane incarica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

11.4 La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per deliberazione dell'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto con raccomandata e/o pec all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

11.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almenoconsiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

L'avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da lui espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).

Sarà, peraltro, validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.

Adempite le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote di iscrizione associativa e annuale;
- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno, e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee.

Articolo 13 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può, inoltre, costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a. vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b. dirige le Assemblee;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori, se nominato nell'Assemblea, è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme statutarie.

Il Collegio relazionerà annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità e di decadenza, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 15 – Collegio dei Proviviri (facoltativo)

Può essere costituito un Collegio dei Proviviri formato da.....componenti eletti dall'Assemblea Elettiva degli Associati, a scrutinio segreto, anche scelti tra non Associati.

Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l'attività sociale. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dura in carica per il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più Proviviri, dovrà essere convocata l'Assemblea, entro giorni trenta, per le nuove elezioni dei Proviviri venuti a mancare.

Articolo 16 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il e termina il di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico - finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico - finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice Civile, che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del, o dei, Liquidatore/i ad altre associazioni o enti a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre o più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d'appello della F.I.S.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in

Articolo 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della F.I.S., del C.O.N.I., della F.I.E. e del C.I.O., e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'I.W.A.S. e le leggi vigenti in materia di Associazioni.

Nota all'art. 6 e all'art.10

All'interno dell'articolo 6.3 sono previste due clausole, alternative fra di loro, circa la possibilità che il minore non voti oppure voti all'interno delle assemblee sociali, che evidentemente si riflettono nello stesso art. 6.3 e nell'articolo 10 sul termine "maggioranne"

A tal proposito si segnala quanto segue:

La previsione del voto ai soli maggiorenni è in linea con il comma 8 lett c) art. 148 TUIR che prevede "*per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione*".

Tale requisito, se non contenuto nello statuto, farebbe perdere la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui al comma 3 dello stesso articolo.

L'adozione della seconda clausola non comporta nessuna "negatività" dal punto di vista fiscale.

Si segnala che a favore dell'adozione del voto dei minori per tramite del genitore, si è recentemente espresso il Collegio di Garanzia del CONI, in linea con l'ordinanza n° 23228 del 4/10/2017 della Cassazione, e con la nota del Ministero del Lavoro n°1309 del 6/2/2019.

Si segnala inoltre che in diverse verifiche sul territorio, l'Agenzia delle Entrate contesta questa mancata previsione.

Si suggerisce pertanto di sentire i propri consulenti in merito, per valutare la scelta da adottare

Per ultimo si segnala che la modifica statutaria che preveda l'inserimento del voto dei minori per tramite dell'esercente la patria potestà, non essendo fra quelli richiesti dalla Riforma dello sport, comporterà il pagamento dell'imposta di registro di € 200, ricordiamo non dovuta qualora si proceda con le sole modifiche di adeguamento richieste dalla Riforma stessa.

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA ...

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la “Polisportiva dilettantistica, di seguito indicata Associazione.

1.2 L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

1.3 La denominazione sociale, anche di ciascuna Sezione, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo

1.4 La data di fondazione dell’Associazione risale all’anno

Articolo 2 - Sede – Durata - Colori sociali

2.1 L’Associazione ha sede legale in, e sede operativa in

2.2 La durata dell’Associazione è fissata sino al e potrà essere prorogata.

2.3 I colori sociali sono

Articolo 3 – Scopo

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

L’associazione ha per oggetto l’esercizio, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica.

3.2 Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l’Associazione può a titolo esemplificativo:

- 1) promuovere eventi e parteciparvi;
- 2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della propria denominazione;
- 3) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle singole discipline;

- 4) svolgere attività ricreative e motorie;
- 5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- 6) gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro;

3.3 L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. In particolare l'Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall'autorità governativa, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

3.4 Le Sezioni dell'Associazione procederanno alla propria affiliazione alle Federazioni di ciascuna disciplina, o anche presso Enti di Promozione Sportiva.

3.5 Con le affiliazioni, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle diverse Federazioni sportive per ciascuna Sezione e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA –

Articolo 4 – Associati – Domicilio

4.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

4.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.-

Articolo 5 – Categorie di Associati

5.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) sostenitori;
- c) onorari;
- d) ordinari.

Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati sopra specificate.

Sono sostenitori gli Associati che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell'Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, spontaneamente a favore dell'Associazione una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione medesima o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato ordinario è acquisita con l'accettazione della domanda di ammissione.

5.2 Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati – Quote di iscrizione e annuali

6.1. Coloro che intendano far parte dell'Associazione quali Associati ordinari, dovranno compilare un'apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, specificando la o le sezioni di cui vorranno far parte, che sarà controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo l'eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'esercizio dei diritti dell'associato ordinario e l'accesso all'attività dell'Associazione, sono subordinati al versamento della quota di iscrizione associativa e della quota annuale, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento delle quote stabilite, hanno pertanto diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno, ove previsto.

6.3. Tutti gli Associati ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto anche dal successivo art. 10.3.

L'Associato ordinario minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia, l'esercente la responsabilità genitoriale può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

L'esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.

Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione della FIS.

Gli Associati onorario, sostenitore e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

L'Associato che svolge attività sportiva dovrà essere tesserato alla FIS.

6.4 Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo i casi di trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 - Decadenza

La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa. La qualifica di Associato, che non si perde nei seguenti casi:

- a) morte dell'Associato;
- b) dimissioni dell'Associato onorario o sostenitore;
- c) recesso dell'Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato a causa di:
 - (i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;
 - (ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
 - (iii) commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento;
 - (iv) radiazione dell'associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti. E' escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.

Contro l'esclusione può essere interposto appello all'Assemblea.

e) L'Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l'Associato potrà chiedere all'Associazione di essere riammesso.

Articolo 8 - Mezzi finanziari

8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi liberi erogati dai Soci;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Socio possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

9.1 Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente / Capo di ogni sezione;

Il Collegio dei Revisori (facoltativo);

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

9.2 Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio. Le cariche sociali, con eccezione di quella del Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

9.3 Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

9.4 Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;

- nominare i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e di cui al presente Statuto.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

10.2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha durata dal al di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire esistenza e durata dell'esercizio sociale.

Il Presidente potrà altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti in data precedente alla chiusura dell'esercizio.

Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di Associato/i.

10.4. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 17.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art.10.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.

10.5. L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero minimo di due membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge. Sono inoltre componenti di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti/Capi delle singole Sezioni. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea in sede ordinaria, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

11.2 I Consiglieri eletti eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all'indizione dell'assemblea elettiva per l'elezione del consigliere mancante.

In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente.

Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

11.4 La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per deliberazione dell'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto con raccomandata e/o pec all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

11.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale

termine per inerzia del Presidente il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).

Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.

Adempite le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i Capi delle singole sezioni ed i Revisori, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea.

12.2 Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

13.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote di iscrizione associativa e annuali;
- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee;
- deliberare l'istituzione delle singole sezioni;
- nominare i capi delle singole sezioni

Articolo 13 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

13.1 Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, anche presso le Federazioni di riferimento, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a. vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b. dirige le Assemblee;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;

13.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 – Attività delle Sezioni

14.1 Le varie attività sportive sono articolate in "Sezioni".

14.2 Alle Sezioni è demandato lo svolgimento delle attività sportive ed agonistiche e l'organizzazione di gare e manifestazioni.

14.3 Al momento della richiesta di iscrizione l'aspirante socio dovrà indicare la disciplina sportiva che intende praticare.

È possibile l'iscrizione a più Sezioni fermo restando un unico diritto di voto nell'Assemblea della Associazione.

14.4 Le Sezioni sono guidate da un Presidente/Capo Sezione che rimane in carica per un quadriennio Olimpico.

14.5 Le Sezioni sono autorizzate a gestirsi autonomamente e ad esse sono devolute tutte le attribuzioni relative al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del proprio settore sportivo, l'acquisizione di fondi e gli impegni di spesa per il proprio settore.

15.6 È possibile attivare cariche o funzioni operative ritenute idonee al buon funzionamento delle Sezioni stesse.

15.7 L'Associazione ha la possibilità di provvedere all'apertura di conti correnti bancari o postali intestati alla singola Sezione, sui quali opera anche con firma disgiunta il Capo della singola Sezione appositamente autorizzato e delegato dal Consiglio Direttivo.

15.8 I rapporti con le Amministrazioni pubbliche sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Ogni esigenza eventuale deve essere preventivamente e tassativamente rappresentata al Presidente dell'Associazione, che ha ampio potere per delegare, partecipare a incontri, controfirmare richieste, sottoporre le istanze al Consiglio Direttivo.

15.9 Le singole Sezioni dovranno, se richiesto dalla Federazione sportiva di riferimento, munirsi di apposito regolamento di Sezione, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

15.1 Il Collegio dei Revisori, se nominato nell'Assemblea, è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

15.2 Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 16 – Collegio dei Proviviri

Può essere costituito un Collegio dei Proviviri formato da componenti eletti dall'Assemblea Elettiva degli Associati, a scrutinio segreto, e possono essere anche scelti tra non Associati.

Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l'attività sociale.

Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dura in carica per il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più Proviviri, dovrà essere convocata l'Assemblea, entro giorni trenta, per le nuove elezioni per la sostituzione dei Proviviri venuti a mancare.

Articolo 17 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il e termina il di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario dovrà essere compilato

con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è unico per tutta la Associazione.

Articolo 18 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo.

La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice Civile) che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente Regionale del CONI.

Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente Regionale del CONI.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in

Articolo 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazione Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione d'appartenenza, del CONI, del CIO, del CIP, dell'IWAS e delle leggi vigenti in materia di Associazioni.

REGOLAMENTO SEZIONE SCHERMA

.....

Articolo 1 – Norma generale

1. La Sezione Scherma fa parte della Polisportiva ...
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deliberato, specificamente per la Sezione Scherma, il presente Regolamento.
3. La Sezione Scherma è soggetta allo Statuto della Polisportiva e si conforma incondizionatamente alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma, del C.O.N.I., del C.I.P., della F.I.E, del C.I.O. E dell'I.W.A.S.
4. I principi e le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli iscritti della Sezione Scherma della Polisportiva che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione alle attività, hanno specificato di aderire alla Sezione Scherma.
5. L'esercizio dei diritti degli iscritti e l'accesso alle attività della Sezione sono subordinati a:
 - a) versamento della quota di iscrizione annuale;
 - b) versamento della quota di partecipazione ai corsi;
 - c) tesseramento alla F.I.S.;
6. Ogni attività predisposta dalla Sezione Scherma può essere svolta esclusivamente a favore degli iscritti alla stessa.
7. Il Consiglio Direttivo della Polisportiva e il Capo Sezione Scherma vigilano sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Scopo

1. La Sezione Scherma esprime il carattere dilettantistico, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro della Polisportiva; è ispirata ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli iscritti.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti della sezione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

3. Oltre a quanto già previsto dallo Statuto della Polisportiva, la Sezione Scherma persegue l'esercizio in via stabile e principale dello sport della scherma, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività olimpica e paralimpica.
4. Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Polisportiva, la Sezione Scherma a titolo esemplificativo può:
 - a. svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di attrezzature sportive abilitate alla pratica della scherma;
 - b. svolgere nella propria sede altre attività ricreative.

Inoltre potrà svolgere, previa proposta del Capo Sezione, accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.

Articolo 3 – Capo Sezione Scherma

1. Compete al Presidente della Polisportiva la rappresentanza nei confronti della F.I.S.; egli pertanto dovrà necessariamente essere tesserato F.I.S.
2. Il Consiglio Direttivo della Polisportiva nomina il Capo Sezione Scherma nonché il suo Vice fra i propri iscritti tesserati alla F.I.S.; la durata dell'incarico di entrambi coincide con il quadriennio olimpico. I nominati non potranno essere scelti fra coloro che ricoprono già qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e , ove paralimpici, riconosciuti dal CIP
3. In caso di impedimento temporaneo le funzioni di Capo Sezione Scherma saranno assunte dal Vice.
4. Il Capo Sezione Scherma:
 - a. deve supportare il Presidente e collaborare con il Consiglio Direttivo della Polisportiva per il buon andamento della Sezione Scherma;
 - b. deve attuare le disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo della Polisportiva;

- c. ha il compito di coordinare e gestire l'attività della Sezione Scherma in base alle disposizioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d. è responsabile verso la Polisportiva della formazione degli iscritti, della coesione e del buon andamento della Sezione Scherma;
- e. riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo della Polisportiva su ogni necessità e problematica degli iscritti della Sezione Scherma e dello Staff Tecnico;
- f. ha l'esclusivo compito di rapportarsi con lo Staff Tecnico per l'organizzazione delle sedute di allenamento e, più in generale, per le esigenze di ordine tecnico della Sezione Scherma;
- g. programma e segue l'allenamento dei praticanti della Sezione Scherma;
- h. convoca gli atleti della Sezione Scherma alle gare su indicazione dello staff tecnico;
- i. segnala al Consiglio Direttivo della Polisportiva le eventuali infrazioni disciplinari in cui possono incorrere i praticanti della Sezione Scherma;

Articolo 4 – Iscrizione alla Sezione Scherma e tesseramento FIS

1. Coloro che intendono iscriversi alla Sezione Scherma devono compilare e sottoscrivere un apposito modulo previsto dal Consiglio Direttivo della Polisportiva, specificando di voler aderire alla Sezione Scherma.
2. Nel caso di minore di età la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, che risponde verso la Polisportiva per tutte le obbligazioni del Socio minorenni.
3. Gli iscritti della Sezione Scherma devono essere obbligatoriamente tesserati alla Federazione Italiana Scherma. Il tesseramento è valido per l'intera stagione agonistica (1° settembre - 31 agosto); qualora avvenga a stagione agonistica iniziata, la relativa quota va versata sempre per intero.

Articolo 5 – Quota annuale e quota di partecipazione ai corsi

1. Gli iscritti della Sezione Scherma sono tenuti a versare la quota di iscrizione associativa e la quota di partecipazione ai corsi, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo.

2. La regolarizzazione dei pagamenti è subordinata al versamento di eventuali quote non versate nelle annualità precedenti, salvo diversa specifica delibera del Consiglio Direttivo della Polisportiva a sostegno del tesserato

Articolo 6 – Azioni disciplinari

1. Il tesserato della Sezione Scherma che si rende responsabile di violazioni normative, atteggiamenti irrispettosi, diseducati e/o violenti nei confronti degli altri tesserati, dei membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva, del Capo Sezione e dello Staff Tecnico sarà immediatamente deferito al Consiglio Direttivo della Polisportiva che potrà deliberare eventuali sanzioni disciplinari.
2. Il Capo Sezione, in situazioni di particolare gravità, potrà decidere l'allontanamento immediato del tesserato dalla Sala Scherma in attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Articolo 7 – Revisione del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio Direttivo della Polisportiva ogniqualvolta s'intenda migliorare la gestione della Sezione Scherma o regolamentare circostanze non ancora previste.

Articolo 8 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Polisportiva, dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del CONI e delle leggi vigenti in materia di Associazioni/Società srl Sportive.

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

La Società si denomina:

"..... - SSD A RL"

per esteso

"..... - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA"

ART. 2 - SEDE

La Sede è nel Comune di all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Le delibere di trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - DURATA

La durata è fissata al, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società non ha fini di lucro.

La Società ha per oggetto:

(a) l'esercizio, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza allo sport della scherma, in tutte le sue forme e specialità, sia nel settore maschile che femminile, riconosciute dalla Federazione Italiana Scherma e/o degli Enti affiliati e/o di promozione;

(b) l'organizzazione e la partecipazione tramite propri tesserati o partecipanti, a manifestazioni sportive, gare e competizioni nazionali ed internazionali;

(c) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva cui si affilia;

(d) la gestione di centri di addestramento sportivo;

(e) l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;

Infine, potrà svolgere, previa delibera dell'organo amministrativo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, quali:

(a) l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste;

(b) l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione di bar, punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

(c) organizzare e gestire lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti scolastici

primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende ed imprese private;
(d) produrre, acquistare per la vendita e commercializzare strumenti ed articoli relativi alle attività e discipline sportive indicate nel presente statuto;

(e) accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali o Territoriali.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

La Società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CO.N.I., della Federazione Italiana Scherma, della F.I.E., del C.I.O. e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'IWAS, e delle eventuali Federazioni Sportive Nazionali e dei loro organi e/o dell'Ente di promozione sportiva cui dovesse affiliarsi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

La Società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- le attività ricomprese dalle leggi vigenti nelle nozioni di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento delle quali sono richiesti particolari requisiti ed autorizzazioni;
- l'attività professionale riservata;
- l'attività di Società fiduciaria.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

ART. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Le quote non sono rivalutabili, essendo esclusa la possibilità di procedere ad un aumento gratuito di capitale mediante utilizzo di riserve, e non possono essere oggetto di cessione.(1)

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura e conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo

2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 37 e successivi.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci (2)

ART. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

ART. 8 - CONTITOLARITA' DELLE QUOTE

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod.civ..

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 cod.civ..

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I Tesserati e/o partecipanti all'attività sportiva della Società non hanno diritto di partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Essi possono purtuttavia nominare tra loro un rappresentante che ha diritto di intervenire alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, per esprimere istanze e pareri, non vincolanti, in nome e per conto dei Tesserati e/o partecipanti delle attività sportive promosse ed organizzate dalla Società. Il rappresentante dei Tesserati non ha diritto di voto, viene annualmente eletto tra i Tesserati iscritti per il tramite della Società alla data del 30 settembre di ciascun anno. L'elezione deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno ed il rappresentante rimane in carica fino alla elezione del successivo rappresentante, salvo che non rinnovi il tesseramento con la Società, nel qual caso decadrà automaticamente dalla carica di rappresentante dei Tesserati e si dovrà procedere con nuove elezioni.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare. Gli enti e le Società

legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, nel caso in cui la prima convocazione non esaurisse gli argomenti all'ordine del giorno, andasse deserta ovvero non raggiungesse il quorum previsto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vicepresidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera, con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualsiasi siano le materie all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 15 - SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ART. 16 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 17 - AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare. Tuttavia, con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo è di 4 (quattro) anni coincidenti con il "Quadriennio

Olimpico" che dura fino al 31 agosto dell'anno olimpico

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci. I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di quattro anni coincidenti con il "quadriennio olimpico" salvo intervenga prima della suddetta scadenza la revoca dell'amministratore ovvero le sue dimissioni;
- d) sono rieleggibili, senza limitazioni sul numero dei mandati;
- e) sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari, anche temporanei o provvisori, degli organi del CONI, della Federazione Sportiva Nazionale ovvero dell'Ente di Promozione sportiva cui la Società intende affiliarsi, nonché gli amministratori che contravvengono al divieto di acquistare anche per interposta persona azioni o quote di altre Società che abbiano il medesimo oggetto, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Gli amministratori che contravvengono al divieto di ricoprire cariche sociali in altre Società o associazioni sportiva nell'ambito della medesima disciplina sportiva decadendo *ipso facto* dalla carica.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

PRESIDENZA

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica i sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 21 - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

ART. 22 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 23 - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'organo amministrativo può nominare direttori e direttori generali determinandone i poteri, nonché procuratori "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti.

All'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore delegato, nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma c.c., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;

- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli amministratori. Gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, per gli atti inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alle deliberazioni dei soci.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di predisporre, nonché di revisionare con cadenza perlomeno biennale, e di sottoporre all'assemblea dei soci per la sua approvazione il regolamento dei tesserati e/o partecipanti alle attività sportive della Società, per mezzo del quale sono disciplinati l'iscrizione e l'esclusione, gli obblighi e diritti connessi alla partecipazione alle attività sportive e sociali nonché l'utilizzo delle strutture e degli impianti da parte degli stessi in qualità di tesserati alla Federazione Italiana Scherma ovvero della Federazione e/o Ente di promozione sportiva cui si affilierà.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ'

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente, ovvero a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro, qualora sia così disposto dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società se possibile e nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ART. 28 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio anche un compenso per l'opera prestata, compenso determinato dall'assemblea dei soci. La Società è autorizzata a stipulare opportune polizze assicurative, ove ritenute necessarie, a favore degli amministratori per ragioni del loro mandato.

Ai medesimi potrà inoltre essere attribuita un'indennità da accantonarsi annualmente in apposito fondo del passivo e da erogarsi al momento della cessazione della carica. Tale indennità potrà essere attribuita anche sotto forma di sottoscrizione di polizza assicurativa.

ART. 29 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ART. 30 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, possono nominare, alternativamente o anche congiuntamente: o il Collegio Sindacale o un revisore.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE

La società nei casi previsti della Legge nominerà un Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge.

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni del differimento.

Il deposito del bilancio di esercizio presso il competente Registro imprese costituisce idonea forma di pubblicità. L'organo amministrativo provvederà a trasmettere copia, anche per estratto, al tesserato e/o partecipante alle attività sportive che ne faccia richiesta scritta alla Società.

ART. 34 – UTILI

L'assemblea dei soci determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive di cui al precedente articolo 4, previo accantonamento di una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da

destinare a riserva legale finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (3)

ART. 35 - RECESSO DEL SOCIO CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 36 - MODALITÀ' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo, dovrà essere formalizzata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della azione di cui è titolare.

La partecipazione del socio receduto non può essere oggetto di rimborso.

ART. 37 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso non ha diritto alla liquidazione della partecipazione. (4)

ART. 38 - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per la modifica del presente Statuto. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore del titolo sportivo, in funzione del miglior realizzo. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 90 della legge nr. 289/2002 e successive integrazioni e modifiche, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi a favore di altra società sportiva dilettantistica, ovvero associazione sportiva dilettantistica.

ART. 39 - TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composta da tre o più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d'appello FIS.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in

ART. 41 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;

- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti contenute nello statuto del CONI, della Federazione Italiana Scherma, della F.I.E., del C.I.O. e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'IWAS ed altresì della Federazione e/o Ente di promozione sportiva cui la Società si affilierà, ed altresì alle disposizioni emanate dai competenti organi, per quanto compatibili.

- (1) Clausola da inserire al posto del primo paragrafo dell'art. 6, : In caso di aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'utilizzo di utili, lo stesso potrà avvenire nei limiti stabiliti dai comma 3 e 4 bis del D.lgs 36/2021 e s.m.i.
- (2) Clausola da inserire in calce all'ultimo paragrafo dell'art. 6 dopo "... gestione ai soci" fatto salvo quanto previsto dal comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
- (3) Clausola da inserire in calce all'ultimo paragrafo dell'art. 34 dopo "...scioglimento individuale del rapporto" fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
- (4) Clausola da inserire al posto dell'ultimo paragrafo dell'art. 37: I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione; è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 4, articolo 8, D.Lgs.36/2021

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "..... associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica" di seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di e la cui durata è fissata sino al 31/12/2060. L'acronimo APS, dovrà essere utilizzato una volta perfezionata l'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a seguito di tale ultima iscrizione, se ritenuto opportuno, si potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore", ed il relativo acronimo ETS.

ART. 2

(Scopo sociale, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017.

L'associazione ha per oggetto l'organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, in particolare quelle di interesse sociale con finalità educativa, sportive dilettantistiche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare, per quello che riguarda l'attività sportiva dilettantistica l'associazione promuove, in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento allo sport delle scherma e di eventuali altre discipline sportive dilettantistiche che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere manifestazioni, gare, eventi, tornei, ed ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di locali atti agli scopi sociali, sia ricreativi che sportivi, nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'associazione, ed altresì collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, del Cip, nonché agli statuti e ai regolamenti, alle norme antidoping e direttive delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che le autorità federali (o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di Promozione) dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva (nei rispettivi ambiti di competenza) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali (o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di Promozione) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarla all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, che al momento dell'assemblea in regola con il versamento delle quota associativa, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, che non versa nei termini la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere per qualsiasi motivo all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Revisore legale, se obbligatorio per legge;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati; qualora il numero degli associati fosse non inferiore a 500, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato mediante uno o più dei seguenti mezzi: posta ordinaria, e/o mail, pec e contestualmente affisso nella bacheca presso la sede sociale e, se diverso, nel luogo di svolgimento delle attività sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati,
- approva eventuale regolamento interno
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con almeno un quarto degli associati, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 10
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare la quota associativa annuale
- formulare i programmi di attività associativa, anche per le attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto alle stesse, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'assemblea
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente con relativo ordine del giorno, mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' fatto divieto agli amministratori, pena la immediata decadenza, di ricoprire qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs 177/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità alla modulistica prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 18
(Libri)

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo, ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano attività sportiva dilettantistica, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.22 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre o più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d'appello della F.I.S.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle

disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione a cui l'associazione è affiliata, del Coni, del CIP e dal Codice civile.

Il Presidente



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Consultiva

Parere n. 2

Anno 2023

Prot. n. 00912/2023

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Virginia Zambrano – Presidente e Relatore

Barbara Agostinis

Pierpaolo Bagnasco

Amelia Falcone

Cesare San Mauro - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 2/2023

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 4/2022, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI, dell'art. art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0002813/2022 dell'8 aprile 2022.

LA SEZIONE

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00165/2022 del 16 febbraio 2022;

vista la richiesta di parere n. 4/2022, presentata, in data 8 aprile 2022, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva,

dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in seguito alla richiesta formulata dalla Federazione Italiana Scherma (prot. FIS/P/2022/001420 dell'11 marzo 2022);

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della Sezione Consultiva dell'organo *de quo*;

visto lo Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1708 del 9 marzo 2022, con la quale sono stati emanati, da ultimo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

esaminati gli atti e udito il Relatore, prof. avv. Virginia Zambrano, ha rilasciato il seguente parere.

Premesse in fatto

Il quesito presentato dalla Federazione Italiana Scherma (d'ora in poi FIS) nasce dalla esigenza di chiarire la posizione del socio minorenni all'interno della ASD specie in relazione all'esercizio del diritto di voto. Tale esclusione, alla luce di quanto previsto dalla lettera c), comma 8, dell'art. 148 TUIR e dall'art. 5 dei Principi Fondamentali del CONI per gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, è ampiamente diffusa negli statuti societari. Essa si presenta in contrasto sia con quanto stabilito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2028, che, in tal senso, si allinea a Cass. 23228/2017, ritenendo – a salvaguardia del principio di democraticità – *giuridicamente non corretta l'esclusione dei minori "posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale"*, sia con la nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 6 febbraio 2019.

Di qui la richiesta di parere, in considerazione “delle possibili gravi conseguenze in caso di contestazioni sul tema in questione alle ASD da parte dell'Agenzia delle Entrate, tenendo anche presente l'impatto, in caso di estensione del diritto di voto al minorenni sugli statuti e i regolamenti federali”.

Diritto

La corretta impostazione della questione passa attraverso l'analisi di alcuni profili che hanno animato il dibattito dottrinale in tema di capacità del minore, nonché sull'eventuale riconoscimento del diritto di voto di tutti gli associati nelle ASD, in applicazione dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.

Minore età e capacità di discernimento – Come noto, in tema di capacità, il sistema delineato dal legislatore del '42 distingue fra la nascita – evento che attribuisce la mera titolarità di diritti e doveri – e il compimento della maggiore età, che a quella condizione di astratta titolarità sostituisce l'idoneità all'esercizio di tali diritti attraverso il compimento di atti giuridici. In tal senso, univoco è il disposto degli artt. 1 e 2 c.c., i quali, appunto, siffatta dissociazione rappresentano. La capacità di compiere atti giuridici appare, qui, ancorata ad un mero criterio temporale, ossia il raggiungimento di una soglia d'età prefissata dal legislatore. Nel sistema delineato dal Codice l'acquisto della capacità di agire appare, cioè, completamente svincolato da una concreta indagine circa l'effettiva maturazione del soggetto minore. L'acquisto della capacità di agire si regge su un “meccanismo” presuntivo, che fa di un criterio temporale (il compimento del 18° anno di età) il momento a partire dal quale si determina il passaggio da una situazione di mera titolarità di diritti ad una in cui gli stessi sono suscettibili di concreto esercizio. Lo schema seguito è, in tal senso, abbastanza semplice: alla capacità giuridica riconosciuta a tutti, segue la capacità di agire, in corrispondenza di una età che fa presumere il conseguimento di una presunta maturità. Nell'attribuzione o meno di un diritto, il riferimento all'età, quale presupposto principale della capacità di agire, applica, insomma, a tutti i soggetti, per esigenze di certezza, un unico termine, sopprimendo qualsiasi considerazione soggettiva.

La *ratio* di questa costruzione è agevole da intendere. Aleggja, al fondo, l'esigenza di protezione del soggetto incapace minore di età, in una prospettiva attenta al profilo patrimoniale e quindi animata dal timore che – seppur dotato della sola capacità di intendere e di volere – il minore possa compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. In omaggio ad una superata tradizione scientifica, la fissazione di un termine unico per l'acquisto della maggiore età risponde alla

esigenza di evitare che una verifica caso per caso della capacità del minore possa essere di intralcio al traffico giuridico. Come è agevole intendere, la dimensione da cui parte la visione del legislatore del '42 è espressione di un'ottica prettamente economicistica e in questo senso muove la previsione di strumenti di assistenza o di sostituzione del soggetto incapace - sia esso minore o malato di mente (rappresentanza dei genitori, tutela, curatela, amministrazione di sostegno) - volti ovviamente ad impedire il compimento di atti pregiudizievoli. Stimolata dalle riflessioni di attenta dottrina sensibile ai richiami che vengono da una lettura congiunta degli artt. 2 e 3 Cost. a questa dimensione statica della soggettività, si è andata progressivamente affiancando una lettura volta a mettere in rilevanza l'insufficienza di una regola rigida che fissi ad una età predefinita (e uguale per tutti) il momento a partire dal quale riconoscere l'esercizio anche di quelle situazioni giuridiche le quali, per essere strettamente connesse alla persona, possono definirsi "esistenziali". Per queste, infatti, quella scissione fra titolarità ed esercizio della situazione soggettiva – di cui si è discusso in rapporto alle situazioni soggettive patrimoniali – perde la sua forza perché, in questi casi, "titolarità e realizzazione coincidono con l'esistenza stessa del riconoscimento del valore delle situazioni soggettive" (P. Perlingieri e Aa.Vv., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2017, p. 136 ss.). Nel caso del minore, l'approdo alla capacità di discernimento segna così il netto superamento della contrapposizione capacità giuridica-capacità di agire (Ruscello, 193) ed esprime la tendenza dell'ordinamento alla rivalutazione dei diritti inviolabili dell'uomo; diritti il cui riconoscimento non può non accompagnarsi – in omaggio al principio di effettività di cui all'art. 3, comma 2, Cost. - al loro concreto esercizio.

Il tutto, ovviamente, alla luce di un doppio limite rappresentato, per un verso, dal benessere del minore e, per l'altro, dai confini derivanti dalla responsabilità genitoriale (L. Santoro, // *Tesseramento, passim*).

Ne consegue che il riconoscimento del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non può andare disgiunto dalla possibilità, anche per il minore, di iscriversi ad una determinata associazione, nonché di prendere parte alla vita della stessa, sia pur nel rispetto di quel doppio limite di cui si è discusso.

Fa da sfondo a questo processo di progressivo riconoscimento della autonoma posizione del minore la consapevolezza che il minore non è mero destinatario di protezione, ma "soggetto" cui è attribuito il diritto di esprimere liberamente la sua opinione. Il riconoscimento di diritti partecipativi (cfr., art. 12 Convenzione ONU) trova d'altro canto conferma in un ordito normativo – cfr. ad es., l'art. 155-sexies c.c., l. 54/2006 (poi abrogato dal D. lgs. 154/2013); l. 219/2012 – che rivaluta la volontà del minore. Questi, ad es., può promuovere l'azione di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.); far ricorso all'interruzione della gravidanza (art. 12 l. 194/1978);

scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (l. 281/1986); o se sottoporsi o meno ad un programma terapeutico e socio - riabilitativo (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, aggiornato al D.M. Salute 23 febbraio 2022). In altri termini, almeno per le situazioni esistenziali, l'allentamento della rigida distinzione fra capacità giuridica e capacità di agire rinvigorisce l'idea di un minore protagonista delle scelte che lo riguardano e impone un suo progressivo coinvolgimento (scelte relative ad amicizie, scuola, sport, etc., P. Stanzone, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 446 ss., spec. pp. 464-465).

Ma v'è più, giacché, in questo contesto a cambiare è la stessa rappresentazione del gruppo familiare, il quale, abbandonate le categorie della "potestà" e della "soggezione", apre alla dimensione relazionale del rapporto giuridico. Il fare genitoriale si traduce, cioè, in un atteggiamento di "accoglienza" (M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, IX ed., Milano, 2021, 284) e, alla luce dei principi costituzionali, chiede una condotta responsabile orientata a favorire lo sviluppo della personalità del minore.

Di questa dimensione relazionale è segno evidente in quel richiamo alla responsabilità genitoriale di cui all'art. 16 D.lgs. 36/2021. Per il legislatore, l'ingresso del minore nel mondo dello sport non può andare disgiunto da una valutazione delle sue inclinazioni naturali, laddove obiettivo evidente è, in uno con la rivalutazione della posizione del minore, incidere sulla dimensione impositiva della pratica sportiva da parte dei genitori. Il legislatore della riforma, in altri termini, prende atto degli intervenuti mutamenti in tema di diritto di famiglia e non esita a ribaltare uno schema normativo governato dal vecchio concetto di potestà genitoriale.

L'acquisita consapevolezza di quella crescente autonomia decisionale del minore, il richiamo alla sua capacità di discernimento, si riflette così nella previsione della necessaria richiesta di un "assenso" al tesseramento, allorché abbia compiuto 12 anni (art. 16, comma 2). Certo, anche in precedenza, il riconoscimento di una capacità anticipata del minore sembrava talvolta trasparire da un ordito normativo che, ad es., riconosceva la possibilità per atleti che avessero compiuto il 16° anno di età di stipulare contratti per prestazioni dilettantistiche (Reg. organico FIGH, art. 31). Nello spirito della riforma è allora anche l'esigenza di superare quella sostanziale disorganicità di approcci che si rinviene in tema di tesseramento dei minori nei regolamenti delle varie Federazioni¹. L'adeguamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)

¹ Basti pensare che il Regolamento esecutivo sezione tesseramenti della FIP (art. 1) chiede il consenso di uno o entrambi i genitori a seconda della durata del vincolo; l'art. 42, comma 5, lett. c), del Regolamento organico FIR ritiene sufficiente la domanda sottoscritta "anche da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale". E di potestà genitoriale continua a discorrere ancora il Reg.

al Decreto Legislativo n. 36/2021 è, in questo senso, la risposta immediata all'invito del legislatore nazionale di tener conto, in relazione al minore, del mutato contesto di riferimento, sebbene l'art. 39, comma 2, nello stabilire la sottoscrizione, "nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale", fa dipendere da un requisito temporale la natura del tesseramento, sì da ridare linfa al dibattito fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che il legislatore della riforma pur ha inteso superare, stabilendo che la richiesta "può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale" salvo, in caso di dissenso, il ricorso all'art. 316 c.c., ovvero all'art. 337-bis ss. c.c. **Con il che, mutato quello che v'è da mutare, non può sfuggire la tendenza a rivalutare, in chiave partecipativa, la posizione del minore.**

Il tesseramento del minore e i diritti e obblighi che ne derivano - La dialettica oppositiva fra situazioni soggettive patrimoniali e situazioni soggettive esistenziali non ha mancato di investire l'ordinamento sportivo e, anzi, ha segnato le coordinate del dibattito in tema di tesseramento, alla luce della non agevole distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con il tesseramento si realizza l'ingresso del soggetto nel mondo sportivo istituzionalizzato; un mondo nel quale la programmazione dell'attività conduce inevitabilmente ad una riduzione degli spazi rimessi all'autonomia. La nascita di questo "rapporto" assume un particolare rilievo allorché investe la persona del minore in considerazione degli obblighi che ne discendono. Se è vero che l'esercizio dell'attività sportiva è funzionale allo sviluppo fisio-psichico del minore e che questi ha diritto al gioco, ad una corretta formazione sportiva, ad essere allenato da persone competenti, a partecipare a gare che a lui sono adatte, ad essere trattato con dignità, etc.², è anche vero che tutto ciò si scontra con evidenti esigenze economiche ed organizzative della società/associazione. Di qui il consolidarsi di un'applicazione rigorosa della regola che al raggiungimento della maggiore età collega l'esercizio del diritto di voto (così anche l'art. 63 Statuto Federscherma): limite inteso in maniera così rigida da non dare spazio al fatto che il potere rappresentativo riconosciuto ai genitori discende direttamente dal rapporto di filiazione e sottende un'istanza di tutela non solo del minore, ma anche dei terzi. Almeno prima della riforma, l'onerosità degli obblighi derivanti dal "vincolo sportivo" aveva portato non poca linfa

Organico FITET (art. 10.8), precisando che il consenso scritto deve contenere espresso riferimento alla costituzione del vincolo.

² Cfr., Carta dei diritti dei ragazzi allo sport, Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero ONU, e Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2020, Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

vitale al dibattito dottrinale che accompagna la distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, complice la non tassatività di quell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 320 c.c., nonché la mancanza di chiare indicazioni volte a distinguere la tipologia di atti in esame. Per la dottrina civilistica, il punto di caduta del discorso segue (come noto) la distinzione fra atti che hanno finalità conservative o migliorative del patrimonio (A. Albanese, *Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (e l'annullabilità del contratto non autorizzato)*, in *Contratto e impresa*, 2008, fasc. 4-5- pag. 1141 – 1167) e atti che, invece, mettono in discussione il mutamento dell'essenza economica o della situazione giuridica dello stesso ovvero, come altri ritiene superando la distinzione fra rendite e capitali, la idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio (D'Orazi, *Gli atti di amministrazione*, in *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, III, Bologna, 1953, pp. 351 ss.)³. Obiettivo della norma è perimetrare, insomma, gli atti che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori rispetto a quelli che invece debbono essere necessariamente compiuti con il consenso di entrambi e salva l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, comma 3, c.c.). Ma, come è agevole constatare, la distinzione attinge a situazioni patrimoniali e tutto il dibattito che ne consegue è chiaramente influenzato da tale prospettiva.

Nel caso del tesseramento, l'esigenza di attenuare la compressione di diritti derivanti dal vincolo sportivo ha così indotto taluni a considerarlo atto eccedente l'ordinaria amministrazione (G. Martinelli, M. Rogolino, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e di amministrazione*, in *Riv.dir.sportivo*, 1997, p. 690 ss.). Laddove, proprio privilegiando il rilievo della progressiva autonomia decisionale del minore, è parso consequenziale ritenere che si tratti di atto che il minore può ben compiere da solo, precisandosi, semmai, che la distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione debba riempirsi di contenuti in relazione "all'intensità degli effetti" che tali atti producono sul patrimonio del minore (L. Santoro, *Il tesseramento minorile*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo*, 2008, vol. I, fasc.2, sez. 1, p. 53 ss.)⁴. Il superamento della distinzione fra capacità giuridica e di agire porterebbe insomma con

³ In quest'ottica – da ultimo – i giudici della Cassazione hanno precisato che atti di ordinaria amministrazione sono quelli: 1) oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio; 2) impegnano il patrimonio del minore alla luce di un valore economico non particolarmente elevato; 3) presentano un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio (Cass. civile, sez. II, 19 luglio 2022, n. 22662).

⁴ In una lontana decisione del 2004, la Corte Federale FIGC aveva ritenuto che "l'attività sportiva determina il rischio di un possibile disimpegno scolastico del minore e legittima, anzi rende doveroso, il concorso della volontà di entrambi i genitori, nell'irrinunciabile esercizio della loro potestà" (dec. 29 gennaio 2004). Di diverso avviso andranno i giudici della Corte di Giustizia Federale (dec. 21 ottobre 2009, n. 048/CGF) in un caso di apocriefa della firma attribuita alla madre, precisando che non sussistono ragioni per attrarre il tesseramento agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

sé il riconoscimento che l'atto di tesseramento del minore debba ritenersi legittimo ove si accerti il possesso, in capo al minore, della necessaria maturità fisio-psichica (L. Santoro, *// tesseramento minorile*, cit., p. 63 ss.). Orbene, in relazione al tesseramento, il principale problema sollevato dall'art. 320 c.c. risiede proprio nella creazione di un rapporto che (pur superata con la riforma la vecchia dimensione del vincolo sportivo) comunque proietta l'atleta, qui il minore, in una dimensione contrattuale in cui un ruolo centrale assume la volontà del singolo al compimento dell'atto.

Il legislatore della riforma sembra cogliere questo non semplice atteggiarsi del profilo volontaristico nella fase del tesseramento. Siffatta consapevolezza, a dispetto delle considerazioni in tema di scelte esistenziali e diritti costituzionalmente garantiti, trova infatti respiro in un linguaggio normativo che rivaluta, in chiave partecipativa, la posizione del minore che abbia compiuto i 12 anni.

Non a caso, il legislatore discorre di "necessario assenso" alla richiesta di tesseramento. Ma, assenso e consenso non sono la stessa cosa. Certo l'assenso presuppone pur sempre la sua capacità di discernimento. A ben vedere esso, però, si sostanzia in un mero atto di partecipazione che sottende la mancanza di obiezioni circa l'agire in un determinato modo. Non è altro, l'assenso, che un concordare con quanto da altri disposto⁵. A differenza del consenso che crea il vincolo, l'assenso si segnala dunque per una dimensione diversa e meramente partecipativa, ad un "procedimento" da altri intrapreso; un procedimento che, nella specie, solo il veto del minore, *recte* la sua opposizione, può mettere nel nulla. Il vincolo contrattuale del tesseramento continua così a costruirsi in virtù di un consenso che il genitore manifesta, ma la cui validità è subordinata al mancato esercizio di quella facoltà di "opt out" che la legge riconosce al minore ultradodicesimo. Il sistema, così, valorizza la funzione educativa del genitore nella costruzione della personalità del soggetto e, senza mortificare la libertà decisionale del minore, sembra apprestare un regime intermedio tra rappresentanza e autonomia. La dimensione in cui si muove il legislatore, in considerazione del ruolo dello sport per lo sviluppo della personalità del minore e di quella responsabilità genitoriale dei cui contenuti si è detto, è nondimeno quella degli atti di ordinaria amministrazione, rinviando alle dinamiche di cui agli artt. 316 e 337 bis c.c. la soluzione di eventuali conflitti fra genitori. Laddove, per il minore infradodicesimo, la riesplorazione del profilo rappresentativo non lascia alcun margine

Orientamento poi confermato da CAF n. 76 del 31 luglio 2015, nonché, da ultimo, CAF n. 086 del 23 marzo 2021. Sul punto, *ex multis*, altresì Trib. Roma, sez. XII, 9 settembre 2013, n. 17919.

⁵ Emblematicamente, l'art. 250, comma 2, c.c. discorre di assenso al riconoscimento da parte del figlio che abbia compiuto i 14 anni.

all'autonomia o alla sua volontà. E, tuttavia, che l'idea di obblighi e doveri particolarmente onerosi scaturenti dal tesseramento possano incidere profondamente sui vari aspetti della vita del minore non abbandona del tutto il campo, come dimostra la soluzione di cui all'art. 39, comma 2, NOIF, che, per il tesseramento di durata biennale, riapre agli atti eccedenti la ordinaria amministrazione.

Il dibattito sulla autonomia decisionale del minore e sul superamento della distinzione fra capacità giuridica e di agire è funzionale alla definizione del parere *de quo*.

Il voto ai minori nelle ASD – Sollevata dalla approvazione dei rendiconti economici, specie per quelle associazioni il cui corpo sociale è formato in gran parte da minori, la questione del riconoscimento del voto ai minori è attraversata dalla distinzione titolarità/esercizio delle situazioni soggettive. L'interessante dibattito che ne discende è stato, da ultimo, caratterizzato da un singolare rincorrersi di *jurisdictio* e *legislatio*, favorito dall'emanazione – come noto – di una circolare dell'Agenzia delle Entrate e da tutta una serie di decisioni, anche ad opera di diverse Commissioni tributarie, che hanno contribuito ad alimentare non pochi dubbi⁶. La discussione poggia, qui, su un tessuto normativo che, valorizzando una vecchia tradizione giuridica, segna il costante ed invariabile richiamo alla capacità di agire quale momento a partire dal quale il socio può far valere i propri diritti di partecipazione. Estraneo allo schema normativo offerto è un qualsivoglia ridimensionamento del profilo dell'incapacità del minore che lo proietti in una dimensione di rivalutazione della sua autonomia decisionale. A fondamento dell'accolta soluzione non è solo la necessità di evitare che il minore possa assumere obbligazioni particolarmente gravose rispetto alle sue possibilità, in considerazione delle competenze assembleari, ma anche la necessità di non arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività sociale.

Il riferimento alla maggiore età appare così apoditticamente richiamato negli statuti delle varie strutture organizzative dello sport (ASD, DSA e EPS) che, sul punto, si allineano a quanto disposto dall'art. 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, a norma del quale "Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria"⁷. E già qui, ai fini del discorso che ci occupa, una prima notazione si impone.

⁶ Il riferimento è a CTP Varese n. 219/18.

⁷ A titolo meramente esemplificativo, si vedano, per la Federazione sport rotellistici, l'art. 15 Reg. org. e l'art. 20, che attribuisce il diritto di voto solo agli atleti maggiorenni, nonché l'art. 58 Statuto. Per la FIDAL, l'art. 6 sulla partecipazione alle assemblee, nonché l'art. 11 che, per il tesseramento degli

Appare, infatti, scorretto e prodotto di una interpretazione meramente letterale far dipendere dalla previsione di cui all'art. 5.1.4 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA la regola generale su cui poggerebbe l'esclusione del minore di età. Il riferimento alla maggiore età lì previsto deve, invero, essere correttamente inteso giacché esso sembra operare, più che come limite, come una sorta di requisito minimo che, per un verso, non esclude l'adozione di altre soluzioni e, per l'altro, intende unicamente dire che per votare è necessaria la maggiore età. Il legislatore dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, in altri termini, soltanto chiede che, tenuto appunto conto delle competenze assembleari, le decisioni siano assunte da un soggetto che abbia la maggiore età (sia esso l'atleta o chi lo rappresenta). Lo dice chiaramente nel momento in cui stabilisce che il voto può essere esercitato unicamente da chi ha la maggiore età. Sullo sfondo, ed è aspetto su cui il legislatore sportivo non interviene espressamente, ma che alla luce dei principi generali non può disconoscersi, è la configurabilità, per un verso, di un mero diritto di partecipazione senza voto del minore, quale diritto che discende dallo *status* di associato che si acquista con l'atto di tesseramento e, per l'altro, della possibilità di intervento con voto da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Precisazione questa che, dunque, inevitabilmente ridimensiona quella lettura che vorrebbe individuare nei suddetti principi la fonte della applicazione rigorosa della regola della maggiore età.

Obiettivo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, infatti, è solo quello di fissare le coordinate - i principi appunto - entro i quali deve esercitarsi il potere normativo degli enti sportivi. E qui, quello che si vuole è solo che decisioni importanti per la vita sociale (e per il tesserato) siano prese da chi ha la capacità di rendersi conto del tenore di decisioni potenzialmente in grado di incidere non solo sulla vita dell'ente, ma anche sulla propria sfera personale e patrimoniale.

Ciò posto, occorre considerare che il tesseramento è l'atto con il quale il minore, a mezzo del genitore, "conclude" il contratto associativo. Che – alla luce delle considerazioni svolte – si tratti di attività di ordinaria amministrazione non pare sia revocabile in dubbio e ne è prova (con i limiti di cui si è detto) la conclusione cui giunge lo stesso legislatore della riforma, allorché stabilisce che la richiesta può essere avanzata disgiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Orbene, a prescindere dal momento "costitutivo" del rapporto, non v'è dubbio che il tesseramento determini la nascita di una serie di diritti espressione dello *status* di associato. L'ingresso del minore in una associazione porta, cioè, con sé il riconoscimento della **titolarità**

atleti minori, si richiama alla responsabilità genitoriale. Ancora, in tal senso, è l'art. 60 Reg. Org. FCI ovvero l'art. 8 Reg. Org. FGI.

di una serie di diritti, fra cui sicuramente il diritto di fruire di tutte le attività e le iniziative sportive. In questo senso, univoca indicazione si ricava dall'art. 15, D.lgs. 36/2021, che nel tesseramento vede l'atto con il quale "l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata", così risolvendo la questione della distinzione fra tesserato e associato. Orbene, sulla scorta delle osservazioni che precedono, non pare revocabile in dubbio l'inesistenza di motivi ragionevoli per escludere la partecipazione del minore alle assemblee. L'unica valida obiezione a siffatta partecipazione potrebbe ravvisarsi nell'età del tesserato atteso che, talvolta, il tesseramento coinvolge effettivamente atleti molto giovani (è il caso della previsione di cui all'art. 8.11 Statuto FGI, che ammette al tesseramento già a partire dai 3 anni). In queste ipotesi, fermo il riconoscimento dell'astratto diritto di partecipazione, appare evidente come per il suo concreto esercizio occorra far riferimento al genitore esercente la responsabilità genitoriale. Soluzione, questa, che, tuttavia, se si considera la fascia di età che va dai 12 ai 18 anni, mal si adatta al c.d. "grande minore". Lo riconosce, in fondo, lo stesso legislatore della riforma, che, consapevole della inadeguatezza di un qualsiasi confine temporale volto a segnare l'acquisto della capacità, avverte pur sempre la necessità di individuare il momento a partire dal quale il minore è presuntivamente ritenuto in grado di esprimere la propria opinione. E, nel farlo, sembra allinearsi alle previsioni del legislatore nazionale che, nel codice civile e nella legislazione ordinaria, si muove nella direzione di un sempre maggiore coinvolgimento del minore⁸. Di qui la irragionevolezza di qualsiasi regola volta ad escludere per il c.d. "grande minore" il diritto a manifestare le proprie opinioni, a esprimersi sulla vita associativa, sulla fruibilità dei servizi, sulle modalità e caratteristiche dell'organizzazione, tenuto conto ovviamente dell'utenza e delle decisioni da assumere.

Esercizio del diritto di voto e principio di democraticità - Inevitabilmente più complesso il discorso sull'esercizio del diritto di voto. Con il voto l'associato tutela i propri interessi ed è, altresì, in grado di effettuare scelte che condizionano la vita dell'ente. Del tutto consequenziale, dunque, ritenere che possa esercitare il diritto di voto esclusivamente il socio maggiore di età.

⁸ Basti pensare, ad es., agli artt. 250, comma 3; 252, comma 5; 262, comma 4; 315 bis, comma 2, c.c., etc., in tema di diritto di ascolto al minore che abbia compiuto i 12 anni. O, in considerazione della importanza dell'atto, al limite dei 16 anni previsto per l'azione di riconoscimento di paternità ex art. 250 c.c. Laddove il Codice della Privacy fissa al compimento del 14° anno di età il limite per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione; così come fa il legislatore del d.lgs. 120/2023, in materia di apprendistato (in tal senso, altresì, l'art. 2, l. 71/2017, sul cyberbullismo, nonché la l. 184/1983 in tema di adozione).

Su queste premesse, si può comprendere perché la gestione del socio minorenni in tema di elettorato attivo e passivo sia rimasta confinata ad una rigida applicazione della regola che, al conseguimento della maggiore età, attribuisce l'elettorato attivo.

Dal canto suo, un legislatore statale particolarmente interessato, per un verso, ad agevolare e promuovere l'attività sportiva e, per l'altro, a perimetrare, dal punto di vista fiscale, lo spazio operativo entro cui possono muoversi associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ha individuato nei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, nonché elettività delle cariche sociali, le condizioni per godere di taluni benefici. Indice sintomatico di democraticità è l'esistenza di una struttura che consenta la partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente, e cioè che assicuri loro il concorso effettivo al governo dell'associazione e all'elezione delle cariche sociali⁹. Laddove chiaro è lo scopo: evitare che poche persone assumano il controllo dell'ente e ne traggano personale vantaggio. E qui il punto di frizione con la regola che prevede il diritto di voto per gli associati o partecipanti "maggiori d'età" è evidente (art. 148, comma 8, lett. c), TUIR.

Nelle associazioni che presentano un numero elevato di minori tesserati la rigorosa applicazione della regola che lega l'esercizio del diritto di voto alla maggiore età mette in discussione quella dimensione partecipativa di cui si è detto, rischiando di affidare lo svolgimento della vita associativa alle stesse, poche persone. In questi casi non v'è chi non veda come quel principio di democraticità dell'amministrazione e gestione di tutti gli enti associativi, sul quale sia l'art. 90 legge 289/2002 che l'art. 7 D.lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport, ma anche il D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore pongono fondamentale attenzione, subisca un pericoloso cedimento¹⁰; immediatamente rilevato dall'amministrazione finanziaria che già nella Circolare n. 18/2018 vi coglie un indizio di attività commerciale mascherata da associazione.

⁹ Tanto meno, si osserva, questo requisito della democraticità acquista rilievo soltanto formale. Per i giudici della Commissione Tributaria Provinciale la violazione del principio di democraticità presuppone "una indagine di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze" come quelli sopra citati. Inoltre, "La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione informale dell'assemblea, non può essere utilizzata dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell'ambito delle norme tributarie di settore", così CTP Varese, n° 219/18. In tal senso, per una valutazione concreta del requisito della democraticità, Cass. civ., V, ord. n.30369 del 23.11.2018.

¹⁰ Come noto, l'art. 148, comma 3, TUIR prevede, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, una vera e propria "decommercializzazione" degli introiti per quelle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione. In particolare, l'art. 90, comma 18, lett. e), l. 289/2002, subordina il godimento di siffatti benefici fiscali alla presenza di alcuni requisiti statuari e di gestione, tra cui l'adeguamento ad un principio di democraticità interna, nonché "di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali".

Ma il dato normativo, e le letture che ne sono state offerte, fa emergere un panorama tutt'altro che coerente, e non privo di interne contraddizioni. Vero è, infatti, che l'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR, espressamente prevede il voto in assemblea per i maggiori di età. Del pari indubbio che siffatta precisazione non compare nel Codice del Terzo Settore, il quale, nel definire associati tutti coloro che aderiscono all'ente associativo, non introduce alcun limite di età per quanto riguarda la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto (art. 24). Dal canto suo, stimolata dalle conclusioni della Circolare Ag. Entrate n. 18/2018, una giurisprudenza sensibile al rispetto del momento partecipativo ha evidenziato l'illegittimità della *“disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un'eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”* (Cassazione civile, Sez. VI – ord. 4 ottobre 2017, n. 23228). Posizione, a sua volta, prontamente valorizzata dal Ministero del Lavoro che, in due note, ha sottolineato l'irragionevolezza della previsione che esclude i minori dall'elettorato attivo per violazione, ora, del principio di parità di trattamento (nota 1309/2019)¹¹, ora dei diritti connessi allo “status” di socio (nota 18244/2021).

Di qui il contrasto con quella regola che lega alla maggiore età l'esercizio del diritto di voto e che sembra ispirare la disciplina dell'elettorato attivo all'interno dell'ordinamento sportivo. A ben vedere, tuttavia, l'irriducibilità dell'antinomia fra il principio restrittivo di cui all'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR e le diverse letture offerte in chiave partecipativa è solo apparente e non deve essere esasperata, trovando sul piano interpretativo la sua più chiara composizione. La norma, infatti, non è il risultato di una mera lettura della proposizione linguistica. L'enunciato normativo è il prodotto di un rapporto, articolato e complesso, fra norme, fra norme e sistema, fra norme e principi generali, nel tentativo di individuare quale lettura sia più adeguata a sorreggere le

¹¹ In tal senso (Min. Lav. nota 1309/2019), si osserva che non si possono escludere i minori dall'elettorato attivo poiché *“il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege per i soci minori agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”* (cfr., <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx>). E, in nota Min. Lav. Nota 18244/2021, si precisa che *“l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro “status” di socio”*. Si osserva, ancora che “quanto al cd. voto passivo, il principio di uguaglianza deve essere temperato, secondo criteri di ragionevolezza, con il possesso dei requisiti che consentano al candidato di svolgere l'incarico per il quale viene eletto. Tali requisiti sono *in primis* quelli legati alla piena capacità di agire: se da un lato non è ragionevole privare il minorenni legittimamente ammesso nella base associativa del diritto di prendere parte alle decisioni sociali (prevedendo che il voto possa essere esercitato dal titolare della potestà genitoriale), dall'altro è comprensibile che un socio non possa assumere incarichi associativi comportanti specifiche responsabilità se non è pienamente e legalmente titolato ad assumerle” (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf>).

scelte predeterminate – espresse in regole e principi convenzionali – compiute dal legislatore. In discussione non è mai una meccanica applicazione delle norme, ma, piuttosto, una interpretazione delle stesse vincolata alle scelte e ai valori di un ordinamento che si configura come un sistema aperto ed in continuo divenire. Sulla scorta di quanto argomentato, il limite derivante dal riferimento alla maggiore età, che compare sia nella previsione di cui all'art. 5.1.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, sia nell'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR, non deve allora essere esasperato. Una lettura più attenta e meditata della norma di riferimento chiarisce e conferma che il legislatore ha unicamente voluto individuare nel soggetto maggiore di età colui che è legittimato ad esprimere il voto. Ma ciò posto, in entrambe le previsioni normative, il richiamo alla maggiore età si atteggia esclusivamente come un vero e proprio requisito minimo che non sopprime l'esercizio del diritto di voto da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale. Prova ne è, infatti, che nessuna espressa esclusione è in tal senso prevista. Per contro, dall'impostazione sistematica che qui si è inteso privilegiare (al netto di ogni riflessione sul pur condivisibile principio del riconoscimento della progressiva autonomia del c.d. "grande minore", che suggerirebbe quanto meno di prevedere il suo ascolto) discende piuttosto, in uno con la necessità di rispettare i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, che, nell'associazione, il genitore adempie ad una funzione sostituiva (art. 320 c.c.), agendo quale rappresentante del figlio e compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei suoi confronti. Ne consegue, allora, alla luce anche della funzione riconosciuta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. 39/2021, e a fronte di un modello normativo **il quale permette l'attività sostitutiva del genitore**, che quanto va realmente riconsiderato non è tanto l'impianto regolatorio offerto dall'ordinamento sportivo (esigenze di chiarezza potrebbero semmai suggerire delle integrazioni), quanto prassi operative consolidate a partire da una letterale e meccanica applicazione di una formulazione normativa che non valorizza quella prospettiva di sistema che è necessario privilegiare.

PQM

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.

Il Presidente e Relatore
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 29 settembre 2023.

Il Segretario
F.to Alvio La Face